

**Cass. Sez. VI, Ord., del 29 gennaio 2020, n. 1935**

**OMISSIS**

**FATTI DI CAUSA**

la Società Caia aveva chiesto a Banca Mevia l'emissione di un assegno bancario non trasferibile intestato a Tizio e tale assegno, inviato al destinatario con corrispondenza ordinaria, era stato pagato a persona diversa dal legittimo creditore al quale, a seguito di denuncia ai Carabinieri, la ricorrente Società Caia era stata costretta a pagare nuovamente la somma dovuta.

Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda, volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo pagamento dell'assegno per un totale complessivo di 3.100,00 Euro, ritenendo che l'evento dannoso fosse stato provocato dal fatto di un terzo e che non fossero rinvenibili condotte colpose ascrivibili alle Società Caia.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 40347 in data 19/11/2013 il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno quantificato in Euro 3.100,00 oltre rivalutazione ed interessi, proposta da Società Caia.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Società Caia, affidato a due motivi.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 40347 in data 19/11/2013 il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno quantificato in Euro 3.100,00 oltre rivalutazione ed interessi proposta da Banca Mevia già nei confronti di Società Caia.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello senza indicare le ragioni e sebbene l'atto fosse conforme al paradigma di cui all'art. 342 c.p.c..

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Occorre premettere che quando, come nella specie, viene denunciata la violazione di una norma che regola il processo, il giudice di legittimità non

deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Tale principio risulta affermato da questa Corte con sentenza Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 la quale ha stabilito che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)".

In riferimento all'art. 342 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte con Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 hanno affermato: "L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

Nella fattispecie il ricorso soddisfa i requisiti prescritti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, giacchè indica in modo

sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado che assume contestati con l'atto di appello, allegato al ricorso. Dall'esame diretto dell'atto di appello si evince come in esso siano stati effettivamente individuati i punti contestati della sentenza di primo grado e prospettate le relative doglianze, pur se in un contesto di ampia illustrazione e deduzione in sè non preclusiva di una chiara individuazione delle doglianze avanzate.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto, cassata la sentenza con rinvio davanti al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia davanti al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020